



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF118

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	SPESE SCOLASTICHE – CONTRIBUTI VOLONTARI - EROGAZIONI LIBERALI
RIFERIMENTI	ART. 15 C. 1 LETT. E-BIS) TUIR – CM 13/2019
CIRCOLARE DEL	25/06/2019

Sintesi: le spese per l'istruzione non universitaria dei figli danno diritto alla detrazione in misura pari al 19%:

- in relazione alla spesa sostenuta non solo per le tasse di iscrizione/di frequenza dei corsi scolastici, ma anche per alcune tipologie di contributi volontari (mensa scolastica, corsi "doposcuola", ecc.)
- nel limite assoluto di spesa di €. 786 per singolo studente.

Dai contributi volontari vanno distinte le erogazioni liberali alla scuola, anche se finalizzate all'ampliamento dell'offerta scolastica

- anch'esse detraibili al 19%, ma senza limite di spesa
- che risultano alternative alla detrazione per spese di istruzione per ciascun singolo studente.

L'art. 15 c. 1 lett. e-bis) TUIR (come mod. dalla L. 107/2015 e dall'art. 1 c. 617 1 L. 232/2016) disciplina la detraibilità delle spese di istruzione; tale articolo è stato oggetto di due interventi normativi dal periodo d'imposta 2015, che ne hanno modificato la portata.

Le spese ammesse in detrazione sono quelle sostenute per i seguenti cicli scolastici:

Ciclo	Ente scolastico
1°)	asili nido (per bambini da 3 mesi a 3 anni) – autonoma rispetto alla detrazione in esame
2°)	<ul style="list-style-type: none"> - scuole dell'infanzia (cd. "scuole materne" o "asilo" per bambini da 3/4 a 5 anni) - scuole primarie (cd. "scuole elementari") - scuole medie inferiori (cd. "scuole secondarie di 1° grado" di durata triennale) - scuole medie superiori (cd. "scuole secondarie di 2° grado": licei, Istituti tecnici, ecc.)
3°)	università (tra cui sono inclusi gli I.T.S., Istituti Tecnici Industriali)

SOGGETTI BENEFICIARI: la detrazione spetta:

- ⇒ sia agli **studenti** (se non a carico)
- ⇒ che ai loro **familiari** (possono essere diversi dai genitori) di cui siano a carico.

FAMILIARI A CARICO: le spese sono **detraibili** anche se sostenute:

- per un familiare (art. 12 Tuir) fiscalmente a carico
- alla sola condizione che il documento di spesa **indichi il nome dello studente** (gli istituti di norma non intestano il documento al genitore).

Intestazione del documento: se il documento di spesa è intestato:

- ad uno solo dei genitori: la detrazione compete al genitore stesso (non all'altro coniuge)
- ad entrambi i genitori (o è privo di intestazione, riportando solo il nome dello studente): la spesa
 - può essere suddivisa al 50% fra i genitori dichiaranti
 - in caso di ripartizione diversa, i genitori devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nel documento d'appoggio.

Se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l'altro potrà detrarre integralmente la spesa.

Figli: rilevano sia i figli legittimi che quelli riconosciuti fuori dal matrimonio, adottati, affidati o affiliati.

N.B.: le regole di ripartizione fra i genitori delle detrazioni per i figli a carico (art.12 TUIR: 50% fra i genitori, ovvero 100% al genitore col reddito più elevato) non influenzano le detrazioni per oneri

SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE E SECONDARIE DI 2° GRADO

Come anticipato, l'art. 15 c. 1 lett. e-bis) TUIR prevede:

- ➔ la **detrazione del 19%**
- ➔ per le spese di **istruzione non universitaria**

con riferimento:

- sia alle scuole **pubbliche**
- che alle scuole **private**.

EVOLUZIONE DELLA DETRAZIONE NEL TEMPO

Il comma 617 dell'art. 1 L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha modificato l'art. 15 c. 1 lett. e) TUIR prevedendo la detrazione delle spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica di:

- **scuole del primo ciclo di istruzione:**
 - ✓ scuola primaria (cd. "scuole elementari")
 - ✓ scuola media inferiore
- **scuola secondaria di secondo grado** (scuola media superiore).

Conservatori Musicali: rientrano i corsi istituiti in base al "vecchio" ordinamento (ante Dpr 212/2005) presso i Conservatori di Musica/Istituti musicali pareggiati (quelli post Dpr 212/2005 si assimilano ai corsi universitari).

I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori): sono assimilati alle università (CM 13/2019) e non vanno confusi con gli istituti tecnici di 2° grado.

Elenco degli istituti: si veda <http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/dove-sono-gli-its/>.

LIMITE DI SPESA: la detrazione per il periodo **2017** si calcola:

- **NEW** - su un importo massimo di **€ 786,00 per singolo alunno**
- **da suddividere tra i genitori**

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO					Cod. a RP
	2015	2016	2017	2018	2019	
Asilo nido	632					cod. 33
Scuole dell'infanzia (scuole materne)	400	564	717	786	800	cod. 12
Scuole primarie (scuole elementari)						
Scuole medie inferiori						
Scuole medie superiori						
Istituti tecnici superiori (I.T.S.)	400	564	717	786	800	cod. 12
Conservatori di Musica/Istituti pareggiati (vecchio ordinamento)	400	564				

Esempio1 - Spese scolastiche sostenute nel 2018

Un contribuente, il 10/12/2018, ha pagato € 2.000,00, a titolo di retta per la frequenza annuale del liceo scientifico di un istituto paritario.

Ancorché il contribuente abbia corrisposto € 2.000,00, la spesa massima ammessa in detrazione è di € 786,00 (il beneficio spettante è pari a: € 786 x 19% = € 149,34), da indicare a **rigo RP8** col **cod. "12"**.

RP8 Altre spese	Codice spesa	1	2	12	786	,00
RP9 Altre spese	Codice spesa	1	2			,00

Asili nido: la detrazione è **autonoma** (e cumulabile) per ogni figlio e va riportata con altro codice.

TIPOLOGIA DI SPESE DETRAIBILI

In generale sono detraibili le spese sostenute:

- per **tasce di iscrizione e di frequenza** dei corsi scolastici
- alcune tipologie di **contributi volontari** (mensa scolastica, l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, per gite scolastiche, ecc.).

SCUOLA PUBBLICA

Per obbligo di legge, la scuola pubblica è **gratuita** fino **all'età dell'obbligo**; ciò comporta:

- la **gratuità** fino ai **primi 3 anni** di corso delle scuole superiori (fino a 16 anni di età; dunque non vi è alcuna detrazione per la frequenza di scuole elementari e medie)
- l'obbligo di pagare le tasse scolastiche solo **dal 4° anno in poi** (salvo casi di esonero per meriti scolastici o situazioni di disagio), nelle seguenti (modeste) misure:

Tassa di iscrizione:	€. 6,04	Tassa di esame ("maturità"):	€. 12,09
Tassa di frequenza:	€. 15,13	Tassa di diploma:	€. 15,13

SCUOLA PRIVATA: anche per le scuole private (che possono determinare liberamente l'entità delle rette di frequenza, molto più elevate rispetto a quella pubblica, sopra evidenziata)

- è **ammessa qualsiasi spesa** sostenuta riferita alle tasse di iscrizione/frequenza ed ai contributi volontari
- sempre nel **limite assoluto di €. 786 per studente**.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Gli organi scolastici, in generale:

- **non possono richiedere contributi obbligatori** per l'espletamento delle attività connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico propriamente detto
- **ma possono deliberare di richiedere alle famiglie dei contributi su base volontaria:**
 - sia per l'assolvimento dell'obbligo scolastico (es: per fornire materiale didattico particolare la scuola invita i genitori ad un versamento; la mancata effettuazione non avrà alcun effetto sullo studente)
 - che per la fruizione di **servizi non previsti per il corso scolastico** (es: rimborsi di spese sostenute per la mensa, gite scolastiche, ecc.; in assenza di versamento, non si potrà fruire di tali servizi).



SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

La spesa è **detraibile**:

- in quanto riconducibile ai contributi volontari di cui al punto B) precedente (CM 3/2016)
- sia in caso di servizio gestito direttamente dal Comune che in appalto a terzi (CM 18/2016).

Nota: il servizio di ristorazione scolastica:

- ✓ **non è necessario sia deliberato dagli organi scolastici** (peculiarità di tali contributi – v. oltre)
- ✓ per il fatto che risulta già **istituzionalmente previsto** dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Stesso trattamento va riservato alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali (RM 68/2016):

- l'assistenza al pasto**
- il pre e post scuola**

che *"pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica"*.



Documentazione della spesa per il servizio mensa: se il pagamento è stato effettuato:

- con bollettino postale o copia del bonifico bancario: questi devono:
- ✓ essere intestato al destinatario del versamento (scuola, Comune o fornitore del servizio in appalto)
- ✓ riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola ed il nominativo dell'alunno.

- in contanti, con altre modalità (es.: bancomat/carta di credito) o tramite acquisto di buoni cartacei/elettronici: è necessaria un'attestazione rilasciata dal fornitore del servizio o dalla scuola (da cui risulti l'importo corrisposto nell'anno ed i dati dell'alunno).

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Secondo la CM 7/2017, rientrano tra i contributi volontari deliberati dalla scuola anche:

- le **gite scolastiche**
 - **corsi di lingua, di teatro, ecc.**, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza
 - le spese per l'**assicurazione della scuola** (es.: per assicurare gli studenti nelle attività di cui sopra)
- e, più in generale, "ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto".



Documentazione della spesa: se le spese sono pagate:

- alla scuola: i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti
- a soggetti terzi (es.: all'agenzia di viaggio per la gita scolastica): va richiesta la delibera della scuola.



ATTENZIONE - EROGAZIONI LIBERALI ALLA SCUOLA – ALTERNATIVITA'

Dai contributi volontari vanno distinte le **erogazioni liberali** alla scuola **finalizzate** a favorire **determinate attività** della scuola:

- ⇒ le due tipologie di versamento danno diritto a **detrazioni distinte non cumulabili**
- ⇒ sono contraddistinte dai seguenti aspetti:

Art. 15 c. 1 lett. i-octies) Tuir			
A)	Cod.	Detraz.	Erogazioni liberali alla scuola, senza limite di spesa, finalizzate:
	31	19%	<ul style="list-style-type: none"> - alla innovazione tecnologica (es.: acquisto di PC, lavagne touch screen, ecc.) - alla edilizia scolastica (es.: pagamento di lavori di piccola manutenzione o lavori urgenti) - all'ampliamento offerta formativa (es.: materiale didattico supplementare, lavagne touch screen, ecc.) <p>non deliberate dagli organi scolastici</p>
Art. 15 c. 1 lett. e-bis) Tuir			
B)	Cod.	Detraz.	Contributi volontari ed erogazioni liberali:
	12	19%	<ul style="list-style-type: none"> - deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi - e sostenuti per la frequenza scolastica.

Esempio2 – Contributi volontari o Erogazioni liberali

Una classe di un liceo scientifico sperimentale intende approfondire degli aspetti tecnici particolari, che richiedono una spesa ingente. A tal fine viene richiesto ai genitori di effettuare dei versamenti secondo le proprie disponibilità; laddove la richiesta risulti:


- ✓ deliberata dal preside o dal consiglio di istituto: si rientra tra le erogazioni liberali
- ✓ dall'insegnante a titolo personale: si rientra tra i contributi volontari.

Incumulabilità: la incumulabilità tra le due tipologie di spesa "va riferita al **singolo alunno**" (CM 7/2018); pertanto laddove il contribuente abbia:

- **1 solo figlio**: la fruizione della detrazione per erogazioni liberali non ammette quella per le spese di istruzione
- **2 figli**: per uno può optare per la detrazione delle spese di istruzione mentre per l'altro per erogazioni liberali.

Esempio:

Figlio	Tipologia spesa	Importo	Limite	Spesa max	Scelta detraz.
Luca	Scuole elementari	1.100	786	786	(opz. erog. lib.)
Luisa	Liceo privato	6.000	786	786	786
	Università pubblica	3.000	-	3.000	3.000
Erogazione liberali		2.000	-	2.000	2.000
Totale spesa detraibile					5.786



SPESE NON DETRAIBILI

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- l'**acquisto "diretto" di materiale di cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado (CM 3/2016); è detraibile al 19% laddove si configuri come "erogazione liberale alla scuola" affinché questa possa acquistare tali beni
- il servizio di **trasporto scolastico**: si tratta di servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non prevista alcuna agevolazione (RM 68/2016).



TRASPORTO ESCLUSO: secondo l'Agenzia, la detrazione in esame:

- ✓ non spetta relativamente alle spese per il servizio di trasporto scolastico
- ✓ ancorché lo stesso sia fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione – scuola.

N.B.: l'abbonamento al trasporto pubblico è oggetto di una specifica detrazione dal 2018.

Esempio2 – Frequentazione scuola pubblica

I coniugi Verdi hanno due figli in età scolare che, nel corso del 2018, hanno:

- frequentato la scuola media pubblica: non vi sono state spese di iscrizione/frequenza
- il secondo: ottenuto il diploma al liceo scientifico pubblico, pagando **complessivamente € 48,39** tra tasse di iscrizione/frequenza/tasse per l'esame di maturità, per i quali i genitori hanno effettuato dei pagamenti in C/C postale, riportante il solo nominativo dello studente.

I genitori vogliono ripartire al 50% la spesa (< € 786) indicando ciascuno in €. 25.

Esempio3 - Frequentazione scuola privata

I coniugi Neri nel corso del 2018 hanno pagato spese per la scuola privata dei figli:

- asilo del figlio Alessandro di 5 anni (incluso servizio mensa): per **€ 2.000**
 - scuola media privata per il figlio Luca (inclusa mensa): per **€ 3.000**
 - liceo privato per la figlia Angela (incluso contributo per corso doposcuola di teatro): per **€ 5.000**
- ricevendo fattura intestata ad entrambi.

La spesa (€ 10.000) è detraibile nel limite massimo di € 786 per ciascun figlio e, dunque:

- il limite massimo agevolabile è pari a: **€ 786 x 3 figli = € 2.358**
- da suddividere tra i coniugi, che hanno deciso di ripartire la spesa all'80% il marito ed al 20% la moglie (attestando su documenti ricevute dalla scuola tale percentuale).

Mod. Redditi PF del marito

RP8 Altre spese	Codice spesa	1	12	1.886	,00
RP9 Altre spese	Codice spesa	1	2		,00

Mod. Redditi PF della moglie

RP8 Altre spese	Codice spesa	1	12	472	,00
RP9 Altre spese	Codice spesa	1	2		,00

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

La CM 13/2019 (confermando i precedenti orientamenti) prevede la conservazione dei seguenti documenti:

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Frequenza	Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018
Mensa scolastica Servizi scolastici integrativi	<ul style="list-style-type: none"> - ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al destinatario del pagamento con riportata nella causale l'indicazione del servizio mensa o servizi scolastici integrativi la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno; - qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento (bancomat/carta di credito) o con l'acquisto di buoni in formato sia cartaceo che elettronico: attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno/studente. <p>N.B.: non è ammesso integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola (CM 13/2019).</p>
Gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi di lingua, teatro, ecc. e altri contributi deliberati dalla scuola	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2017 e i dati dell'alunno o studente; - qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi (es: agenzie viaggio) attestazione dell'istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell'alunno o studente - N.B. – Ove il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti (es: dal rappresentante di classe), è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente

SPESE NON DETRAIBILI

Acquisto libri di testo e attrezzatura scolastica	La detrazione non spetta per le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di attrezzatura scolastica (es: strumenti musicali, cancelleria, tablet, lavagne luminose, ecc.) - l'acquisto di testi scolastici 	CM 3/2016 RM 803 del 17/06/1980
Trasporto scolastico	Servizio alternativo al trasporto pubblico, per il quale non è prevista alcuna agevolazione. Ciò anche se il servizio pubblico "di linea" risulti inadeguato.	RM 68/2016
Viaggi, vitto e alloggio	Spese per viaggi, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza alle scuole (es: collegi o convitti, convenzionati con le università o meno). Analogo concetto per le "vacanze studio" non deliberate dagli organi dell'istituto.	RM n. 1184 del 27/11/80